

ISTRUZIONI OPERATIVE N° 89

AI TITOLARI DI DOMANDA DI SVILUPPO RURALE

- ALLA REGIONE ABRUZZO
VIA CATULLO 17
65126 PESCARA
- ALLA REGIONE BASILICATA
VIA VINCENZO VERRASTRO 10
85100 POTENZA
- ALLA REGIONE CAMPANIA
VIA G. PORZIO ISOLA A/6 80134 80143
NAPOLI
- ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
VIA SABBADINI, 31
33100 UDINE
- ALLA REGIONE LAZIO
VIA R. RAIMONDI GARIBALDI, 7
00145 ROMA
- ALLA REGIONE LIGURIA
VIA G. D'ANNUNZIO, 113
16121 GENOVA
- ALLA REGIONE MARCHE
VIA TIZIANO, 44
60100 ANCONA
- ALLA REGIONE MOLISE
VIA NAZARIO SAURO, 1
86100 CAMPOBASSO
- ALLA REGIONE PUGLIA
L. RE NAZARIO SAURO,45/47
70121 BARI
- ALLA REGIONE SICILIA
VIA REGIONE SICILIANA
90134 PALERMO

ALLA REGIONE UMBRIA
VIA MARIO ANGELONI, 63 06100
PERUGIA

ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA
LOC. GRANDE CHARRIERE, 66
11020 SAINT CHRISTOPHE

AI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA
AGRICOLA (C.A.A.)

P.C. AL MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Oggetto: Sviluppo Rurale. Criteri di controllo e pagamento delle Domande di Pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali presentate ai sensi del Reg. UE 1305/2013 e Misure connesse alle superfici e agli animali relative alle precedenti programmazioni - Campagna 2022.

INDICE

1	QUADRO NORMATIVO	6
1.1	Base giuridica unionale	6
1.2	Note dei Servizi della Commissione.....	9
1.3	Documenti di lavoro.....	10
1.4	Normativa nazionale	10
2	DEFINIZIONI	15
3	CAMPO DI APPLICAZIONE	19
3.1	Misure dello Sviluppo Rurale di cui al Reg. (CE) n. 1698/2005:.....	19
3.2	Misure dello Sviluppo Rurale di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013:	20
4	IL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E CONTROLLO (SIGC).....	20
5	IL SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLO.....	21
5.1	Il sistema di Verificabilità e Controllabilità delle Misure - Reg. UE 1305/2013 (VCM)	21
5.2	Controlli Amministrativi.....	22
5.2.1	Presentazione nei termini delle domande.....	24
	La verifica di ricevibilità della domanda prevede i seguenti controlli:	24
5.2.2	Presentazione tardiva delle domande	25
5.2.3	Irricevibilità delle domande	25
5.2.4	Firma della domanda	25
5.2.5	Altri controlli di ricevibilità effettuati dalla Regione.....	25
5.2.6	Controlli di ammissibilità effettuati dalla Regione.....	26
5.2.7	Superfici non agricole	26
5.2.8	Agricoltore in attività	26
5.2.9	Controllo della conduzione delle superfici	26
5.2.10	Mantenimento di una superficie agricola in uno stato idoneo e svolgimento di un'attività agricola minima.....	27
5.2.11	Controlli specifici di Misura - Produzione Integrata (SQNPI).....	28
5.2.12	Controlli specifici di Misura - Agricoltura Biologica	28
5.2.13	Controlli doppio Finanziamento - Demarcazione	28
5.3	Controlli in Loco.....	30
5.3.1	Controllo in loco superfici	31
5.3.2	Controllo in loco impegni, obblighi e altri criteri di ammissibilità	31

5.4	Condizionalità.....	32
5.5	Indicatori relativi ai controlli svolti.....	32
6	CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI	32
6.1	Riduzioni ed esclusioni ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Reg. (UE) n. 640/2014 e dell'art. 19bis del Reg. UE 2016/1393 – Misure connesse alla superficie.....	33
6.2	Calcolo dell'importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare a seguito di aggiornamento grafico (refresh).....	34
6.3	Riduzioni ed esclusioni ai sensi degli artt. 30 e 31 del Reg. (UE) 640/2014 – Misure connesse agli animali	35
6.4	Calcolo esito Piante	36
6.5	Riduzioni ed esclusioni ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 – Mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, impegni o obblighi connessi	37
6.6	Sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla Condizionalità	38
6.7	Ordine di applicazione delle riduzioni	38
7	PAGAMENTO DELL'ANTICIPO FINO AL 85%.....	38
7.1	Controlli amministrativi della domanda di sostegno cui è riferita la domanda di pagamento oggetto di anticipo	39
7.2	Controlli amministrativi previsti ai fini dell'ammissibilità della domanda di pagamento	39
7.3	Tempistica erogazione anticipo e svolgimento controlli amministrativi	40
8	PAGAMENTO DEL SALDO DERIVANTE DA ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA	40
8.1	Controlli per il pagamento del saldo da istruttoria automatizzata	40
8.1.1	Controlli amministrativi previsti ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno cui è riferita la domanda di pagamento	40
8.1.2	Controlli previsti ai fini dell'ammissibilità della domanda di pagamento.....	41
8.1.3	Controlli specifici di misura per il pagamento del saldo da istruttoria automatizzata	41
9	PAGAMENTO DEL SALDO DERIVANTE DA ISTRUTTORIA DELEGATA ALLA REGIONE	41
9.1	Controlli per il pagamento del saldo da istruttoria delegata alla regione	41
9.1.1	Controlli amministrativi previsti ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno cui è riferita la domanda di pagamento	42
9.1.2	Controlli previsti ai fini dell'ammissibilità della domanda di pagamento.....	42
9.1.3	Chiusura dell'istruttoria e autorizzazione al pagamento.....	42
10	ULTERIORI REQUISITI PER IL PAGAMENTO	42
10.1	Importo minimo erogabile.....	42
10.2	Certificato antimafia	43

10.3	Riferimenti per il pagamento dell'aiuto	44
10.4	Procedure di recupero di somme indebitamente percepite	45
10.5	Compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali INPS	46
11	CONSULTAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	46
12	PARTECIPAZIONE E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	47
13	ACCESSO AGLI ATTI.....	47
14	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)	48

1 QUADRO NORMATIVO

Si riporta di seguito un elenco della normativa unionale e nazionale di riferimento.

1.1 Base giuridica unionale

- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.
- Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.
- Reg. di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica.
- Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
- Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
- Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
- Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.
- Reg. (UE) n. 288/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 febbraio 2019 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda alcune norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo Sviluppo Rurale per gli anni 2019 e 2020.
- Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.

- Regolamento Delegato (UE) n. 967/2018 della Commissione del 26 aprile 2018 che modifica il regolamento (UE) n. 907/2014 per quanto riguarda il mancato rispetto dei termini di pagamento e il tasso di cambio applicabile per la redazione delle dichiarazioni di spesa.
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune.
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.
- Regolamento Delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento.
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo Sviluppo Rurale e alla condizionalità.
- Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di Sviluppo Rurale e la condizionalità.
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento.
- Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative

agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di Sviluppo Rurale e la condizionalità.
- Regolamento delegato (UE) n. 1393/2016 del 4 maggio 2016 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo Sviluppo Rurale e alla condizionalità.
- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.
- Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini.
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche.
- Regolamento (UE) n. 2393/2017 (omnibus) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.
- Regolamento delegato (UE) n. 2018/967 della Commissione del 26 aprile 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 907/2014 per quanto riguarda il mancato rispetto dei termini di pagamento e il tasso di cambio applicabile per la redazione delle dichiarazioni di spesa.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/746 del 18 maggio 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda la modifica delle domande uniche e delle domande di pagamento e i controlli.
- Regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento

dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19.

- Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Regolamento (UE) n. 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021 recante deroga, in relazione all'anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell'ambito della politica agricola comune.
- Regolamento delegato (UE) 2021/841 della Commissione, del 19 febbraio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda le norme sulle inadempienze in relazione al sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina e sul calcolo dell'entità delle sanzioni amministrative per gli animali dichiarati nell'ambito dei regimi di aiuti per animale o delle misure di sostegno connesse agli animali.
- Regolamento (UE) n. 2022/1352 della Commissione del 3 agosto 2022, recante deroga, per l'anno 2021, all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il livello degli anticipi per i pagamenti diretti e per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali.

1.2 Note dei Servizi della Commissione

- *Working Document AGR 49533/2002 on the concept of obvious error.*
- Documento Orientativo *D-180630-14-Key and Ancillary controls J 4 14 2015 no TC* (Sviluppo Rurale) - Controlli essenziali e controlli complementari nel settore Sviluppo Rurale – applicabile a decorrere dal 01/01/2015.
- Documento Orientativo *DSCG-2014-32_OTSC guidelines 2015_FINAL_REV1 - simplification* recante modalità per i controlli in loco delle superfici a norma degli artt. 24, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 del regolamento (UE) n. 809/2014 - Orientamenti per i controlli in loco e la misurazione delle superfici
- *Working Document Guidance Document on Control and Penalty rules in Rural Development.*

1.3 Documenti di lavoro

- DSCG/2014/39 Final - Rev 1 - *Guidance document on aid applications and payment claims referred to in article 72 of regulation (EU) 1306/20131.*
- DS/EGDP/2015/02 Final - *Guidance document on the implementation by member states of permanent grassland provisions in the context of the payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment (greening).*

1.4 Normativa nazionale

- Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (G.U. n. 176 del 30 luglio 1998) Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A).
- D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) *“Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”.*
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, *“Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”* (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997).
- D.Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. Codice dell'amministrazione digitale.
- Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005) *“Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari”* convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 (G. U. n. 263 dell'11 novembre 2005) recante *interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari.*
- DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n. 262: disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Articoli in materia di catasto e pubblicità immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 e modificato dall'art. 339 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244.

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006) *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), comma 1052.*
- Legge 6 aprile 2007, n. 46 (G.U. n. 84 dell’11 aprile 2007) *“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”.*
- LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 – *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* in vigore dal 1° gennaio 2018, ad eccezione dei commi 756, 808, 816, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 1127 e 1168 dell'art. 1 e dei commi 16, 36 e 37 dell'art. 18 che entrano in vigore il 29/12/2017. Art.1 comma 1142: *“Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia peri terreni agricoli, non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017. Le predette disposizioni, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018”.*
- LEGGE 1° dicembre 2018, n. 132 – *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”* in vigore dal 4 dicembre 2018, ha prorogato al 31 dicembre 2019 il termine previsto dall’art. 1, comma 1142 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017.
- Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U. n. 240 del 13 ottobre 2008) - *Approvazione delle linee guida per lo Sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale.*
- D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010) *“Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”;*
- Deliberazione AGEA del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) *“Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di AGEA”.*
- LEGGE 13 agosto 2010, n. 136 - *Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.*
- D.lgs. 30-12-2010 n. 235 - *Publicato nella G.U. 10 gennaio 2011, n. 6, S.O. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69.*

- D.P.C.M. 22-7-2011 - Pubblicato nella G.U. 16 novembre 2011, n. 267. Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
- DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
- DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5: disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di Sviluppo.
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*.
- DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 265 del 6 novembre 2021) , coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.»;
- Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21;
- INSERIRE CIRCOLARE ORPUM
- D.M. prot. n. 6513 del 18 novembre 2014 - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
- D.M. prot. n. 162 del 12/01/2015 – Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
- D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015 - disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
- D.M. prot. n. 1922 del 20 marzo 2015 – Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
- D.M. n. 2588 del 20 marzo 2020, pubblicato in GU n. 18 del 4 maggio 2020 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di Sviluppo Rurale.

- D.M. prot. n. 141342 del 28 marzo 2022 – Termini per la presentazione delle domande di aiuto della politica agricola comune per l’anno 2022
- D.M. prot. n. 217663 del 13 maggio 2022 – Proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2022
- AGEA.2017.47103 del 1° giugno 2017 – aggiornamento del SIPA – GIS calcolo dell’importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare alle Domande uniche e di Sviluppo Rurale.
- AGEA.2022.24014 del 21 marzo 2022 - Definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale
- Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli.
- Circolare ACIU.2014.702 del 31.10.2014 – Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale.
- Circolare ACIU.2014.812 del 16/12/2014 – Addendum n.1 alla Circolare prot. n. ACIU.2014.702 del 31.10.2014.
- Istruzioni Operative OP AGEA n. 25 del 30 aprile 2015 - Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale.
- Circolare AGEA 2016 16382 del 7 luglio 2016 - procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare.
- Istruzioni Operative OP AGEA n. 9 del 20 febbraio 2020 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo aziendale - Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015 – Fascicolo aziendale
- Circolare ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 – Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) N. 639/2014 – Agricoltore in attività
- Circolare ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016 - “Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) N. 639/2014 – Agricoltore in attività – modificazioni ed integrazioni alla Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni.”.
- Circolare AGEA 2018 49236 del 8 giugno 2018 - Agricoltore in attività - Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus) e DM 7giugno 2018 n. 5465 – modificazione della Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016.
- Circolare AGEA 2018 99157 del 20 dicembre 2018 - Agricoltore in attività – modificazioni e integrazioni alla Circolare AGEA.2018.49236 dell’8 giugno 2018.
- Nota AGEA Coordinamento n. 74630 del 11 novembre 2020 - agricoltore in attività – chiarimenti alla Circolare AGEA Prot. N. 99157 del 20 dicembre 2018
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015. 141 del 20 marzo 2015- riforma PAC – DM 12 gennaio 2015 n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020 - piano di coltivazione.
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.343 del 23 luglio 2015 - oggetto: riforma PAC – integrazione alla Circolare prot. aciu.2015.141 del 20 marzo 2015- Piano di coltivazione.

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015 - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015 - Riforma PAC – criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015.
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.35 del 20 gennaio 2016 - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015.
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.161 del 18 marzo 2016 - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015.
- Circolare AGEA Coordinamento prot. n. 82630 del 30 ottobre 2017- Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - modificazioni e integrazioni alla Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015.
- Circolare AGEA prot. n. 29058 del 4 aprile 2018 - Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - modificazioni e integrazioni alla Circolare AGEA prot. n. ACIU.82630 del 30 ottobre 2017.
- Circolare AGEA prot. n. 82630 del 30 ottobre 2017- Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - modificazioni e integrazioni alla Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015.
- Circolare AGEA prot. n. 17308 del 2 marzo 2020 - Criteri di mantenimento delle superfici.
- Circolare AGEA Coordinamento prot. n. 59865 del 16 settembre 2020 - Applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2020.
- Istruzioni Operative n. 11 dell'8 febbraio 2022 - Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2022.
- Istruzioni Operative n. 53 del 13 maggio 2022 - Sviluppo Rurale. Modifica Istruzioni Operative n. 11 del 8/02/2022 e n. 15 del 10/02/2022 - Modifica dei termini di presentazione delle domande e adeguamento calcolo esito zootecnia – Campagna 2022.
- Istruzioni Operative n.60 del 10 giugno 2022 - Riforma della politica agricola comune. Procedura di presentazione delle domande PAC 2022 – Ulteriori indicazioni – Quadro k
- Istruzioni Operative n. 15 del 10 febbraio 2022 - Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2022.

- Disposizione AGEA del 12 Luglio 2022- - Campagna 2022 Misure a superficie - Scadenza termini per la presentazione delle domande ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014.

2 DEFINIZIONI

Il Reg. (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

- «programmazione»: l'iter organizzativo, decisionale e finanziario in più fasi, finalizzato all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare le priorità dell'Unione in materia di Sviluppo Rurale;
- «programma»: un "programma operativo" di cui alla parte III o alla parte IV del Reg. UE 1303/2013 e il "Programma di Sviluppo Rurale" di cui al Reg. (UE) 1305/2013;
- «priorità»: "priorità dell'Unione" di cui al Reg. (UE) 1305/2013;
- «strumenti finanziari»: gli strumenti finanziari quali definiti nel regolamento finanziario, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento;
- «regione»: unità territoriale corrispondente al livello 1 o 2 della Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (livelli NUTS 1 e 2) ai sensi del Reg. (CE) n. 1059/ 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica NUTS;
- «misura»: una serie di interventi che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di Sviluppo Rurale;
- «intervento»: Un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate; nel contesto degli strumenti finanziari, un'operazione è costituita dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari;
- «quadro politico strategico»: un documento o una serie di documenti elaborati a livello nazionale o regionale che definisce un numero limitato di priorità coerenti stabilite sulla base di evidenze e un calendario per l'attuazione di tali priorità e che può includere un meccanismo di sorveglianza;
- «categoria di regioni»: la classificazione delle regioni come "regioni meno sviluppate", "regioni in transizione" e "regioni più sviluppate", conformemente all'articolo 90, paragrafo 2 del Reg. UE 1303/2013;
- «intervento completato»: un'operazione che è stata materialmente completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari;
- «spesa pubblica»: qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato ai fondi SIE, dal bilancio di un Organismo di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento

dei programmi o priorità FSE, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori.

Il Reg. (UE) n. 640/2014 e successive modifiche fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

- «beneficiario»: un agricoltore quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento, il beneficiario soggetto alla condizionalità ai sensi dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e/o il beneficiario di un sostegno allo Sviluppo Rurale di cui all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- «inadempienza»:
 - con riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualsiasi inottemperanza a tali criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi; oppure,
 - con riferimento alla condizionalità, l'inosservanza dei criteri di gestione obbligatori previsti dalla legislazione dell'Unione, delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali definite dagli Stati membri conformemente all'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013 o del mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'articolo 93, paragrafo 3, dello stesso regolamento;
- «domanda di sostegno»: una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime di partecipazione ai sensi del reg. (UE) n. 1305/2013;
- «domanda di pagamento»: una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del reg. (UE) n. 1305/2013;
- «altra dichiarazione»: qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di aiuto o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo Sviluppo Rurale;
- «sistema di identificazione e di registrazione degli animali»: il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini stabilito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio e/o il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina stabilito dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, rispettivamente;
- «marchio auricolare»: il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a), e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3. dell'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- «banca dati informatizzata»: la base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- «passaporto per gli animali»: il passaporto per gli animali di cui all'articolo 3, lettera c), e all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000;

- «registro»: in relazione agli animali, il registro tenuto dal detentore di animali di cui all'articolo 3, lettera d), e all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- «codice di identificazione»: il codice di identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o i codici di cui al punto A.2. dell'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- «misure di sostegno connesse agli animali»: le misure di Sviluppo Rurale o i tipi di operazioni per le quali il sostegno si basa sul numero di capi o sul numero di unità di bestiame dichiarate;
- «animali dichiarati»: gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto per animali o oggetto di una domanda di pagamento nell'ambito di una misura di sostegno connessa agli animali;
- «animale potenzialmente ammissibile»: un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l'aiuto nell'ambito del regime di aiuto per animali o un sostegno nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali nell'anno di domanda in questione;
- «animale accertato»: un animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito di una misura di sostegno connessa agli animali;
- «detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, in via permanente o temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato;
- «misure di sostegno connesse alla superficie»: le misure di Sviluppo Rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata;
- «uso»: in relazione alla superficie, l'uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del suddetto regolamento, pascolo permanente ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura;
- «superficie determinata»: la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito delle misure di sostegno per superficie;
- «sistema di informazione geografica» (di seguito «SIG»): le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- «parcella di riferimento»: superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- «materiale geografico»: mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto o di sostegno e gli Stati membri.

Il Reg. (UE) n. 1306/2013 fissa, all'art. 67, paragrafo 4, la seguente definizione:

- «parcella agricola»: una porzione continua di terreno, sottoposta a dichiarazione da parte di un solo agricoltore, sulla quale non è coltivato più di un unico gruppo di colture o, se nell'ambito del Reg. (UE) n. 1307/2013 è richiesta una dichiarazione separata di uso riguardo a una superficie che fa parte di un unico gruppo di colture, una porzione continua di terreno interessata da tale dichiarazione

separata; fermi restando criteri supplementari per l'ulteriore delimitazione delle parcelle agricole adottati dagli Stati membri;

Il Reg. (CE) n. 640/14 fissa, all'art. 5, le modalità di identificazione delle parcelle agricole nel Sistema Integrato di Gestione e Controllo:

«Il sistema di identificazione delle parcelle agricole (*SIPA = Land Parcel Identification System - LPIS*) di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2014 funziona a livello di parcella di riferimento. Una parcella di riferimento contiene un'unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1307/2013. Ove opportuno, essa comprende inoltre le superfici di cui all'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e i terreni agricoli di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Gli Stati membri delimitano la parcella di riferimento in modo da garantire che essa sia misurabile, che consenta la localizzazione univoca e inequivocabile di ciascuna parcella agricola dichiarata annualmente e che, in linea di principio, sia stabile nel tempo.

[...omissis...].»

Altre definizioni utili sono:

- appezzamento: definito all'articolo 1, lettera t) del DM 12 gennaio 2015 n. 162 come “superficie composta di particelle contigue destinata dall'agricoltore ad un unico uso, come definito all'art. 2, paragrafo 1, punto n. 23, lett. b) reg (UE) n. 640/2014”.
- “Refresh”: Determinazione dell'occupazione del suolo di appezzamenti omogenei, delimitati da confini fisici ed indipendentemente dal reticolo catastale, svolta attraverso la fotointerpretazione di nuove ortofotografie aeree.
- «particella catastale»: porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall'Agenzia del Territorio (A.D.T.).
- isola aziendale: Insieme delle particelle catastali contigue condotte da una medesima azienda, nell'ambito di un singolo comune, e non condivise con altre aziende campionesi; le particelle catastali condivise tra più aziende campionesi formano sempre delle isole aziendali autonome.
- «CUAA»: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA.
- «UTE»: l'unità tecnico-economica è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva, come definita dall'art. 1, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 503/1999.

- «CAA»: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola.
- «S.I.A.N.»: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.
- «G.I.S.»: Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del S.I.G.C. l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici.
- «Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo»: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.Lgs. 173/98, art. 14 co 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico.
- «VCM»: Verificabilità e Controllabilità delle Misure ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE 1305/2013.

3 CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti Istruzioni Operative si applicano alle **domande di pagamento**, ricadenti nella competenza territoriale dell'Organismo Pagatore AGEA (PSR delle Regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta), relative alle misure di Sviluppo Rurale connesse alla superficie e alle misure connesse agli animali.

In particolare, esse si applicano alle domande di pagamento presentate per le misure dello Sviluppo Rurale afferenti al Reg. UE 1305/2013 e alle misure delle programmazioni precedenti, come di seguito elencate.

3.1 Misure dello Sviluppo Rurale di cui al Reg. (CE) n. 1698/2005:

- Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali:
 - 221 imboschimento di terreni agricoli (ad esclusione dei costi di impianto);
 - 223 imboschimento di superfici non agricole (ad esclusione dei costi di impianto);
- Misure relative ad impegni assunti nel periodo di programmazione 2000-2006:
 - Misura F Ex Regolamento CE 1257/99 (corrispondente alle misure 214 e 215 del Reg. CE 1698/2005);
 - Misura H Ex Regolamento CE 1257/99 (corrispondente alla misura 221 del Reg. CE 1698/2005);
 - Ex Regolamento CEE 2080/92 (corrispondente alla misura 221 del Reg. CE 1698/2005);
 - Ex Regolamento CEE 1609/89 (corrispondente alla misura 221 del Reg. CE 1698/2005).

3.2 Misure dello Sviluppo Rurale di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013:

- Misura 8, Sottomisura 8.1 - Forestazione e Imboschimento
- Misura 8, Sottomisura 8.2 - Allestimento di sistemi agroforestali
- Misura 10, Sottomisura 1 - Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali
- Misura 11, Sottomisura 1 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica
- Misura 11, Sottomisura 2 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
- Misura 12, Sottomisura 1 - Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000
- Misura 12, Sottomisura 2 - Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000
- Misura 12, Sottomisura 3 - Pagamento compensativo per le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici
- Misura 13, Sottomisura 1 - Pagamento compensativo per le zone montane
- Misura 13, Sottomisura 2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi
- Misura 13, Sottomisura 3 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici
- Misura 14 - Pagamento per il benessere degli animali
- Misura 15, Sottomisura 1 - Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima

4 IL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E CONTROLLO (SIGC)

Il capitolo II, titolo V del Reg. UE 1306/2013 individua i seguenti elementi come componenti del Sistema Integrato di Gestione e Controllo:

- a) una banca dati informatizzata nella quale sono registrati, per ogni azienda agricola, i dati ricavati dalle domande di aiuto;
- b) un sistema di identificazione delle parcelle agricole, costituito sulla base di mappe, estremi catastali e utilizzando le tecniche del sistema informatizzato d'informazione geografica, comprese ortoimmagini aeree o spaziali;
- c) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto.
- d) le domande di aiuto e domande di pagamento;
- e) un sistema integrato di controllo:
 - controlli amministrativi;
 - controlli in loco;
 - controlli di condizionalità;

- f) un sistema unico di registrazione dell'identità degli agricoltori che presentano domande di aiuto (anagrafe delle aziende);
- g) un sistema di identificazione e registrazione degli animali istituito a norma dei regolamenti (CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 21/2004. La Decisione della Commissione (2006/132/CE) del 13 febbraio 2006 riconosce il carattere pienamente operativo della base dati italiana per i bovini, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1760/2000, a decorrere dal 1° aprile 2006. Per le richieste relative agli animali, AGEA usufruisce delle informazioni controllate e certificate fornite dalla Banca dati Nazionale (BDN). Si avvale, infatti, della facoltà dettata dall'art. 21, comma 4 del Reg. (UE) 809/2014 relativa all' utilizzo dei dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini ai fini della domanda di aiuto.

5 IL SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 59 par.1 del Reg. (UE) n. 1306/2013 *“il sistema istituito dagli Stati membri [..omissis..] comprende l'esecuzione di controlli amministrativi sistematici su tutte le domande di aiuto e di pagamento. Tale sistema è completato da controlli in loco”*.

Tali controlli vengono eseguiti in conformità a quanto indicato dal Reg. (UE) n. 809/2014, Titolo II – Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) e Titolo III - Controlli.

Ai sensi degli artt. 74 e 75 del Reg. (UE) 1306/2013, laddove l'esito dei controlli di ammissibilità eseguiti (amministrativi ed in loco) non sia ostativo al pagamento stesso, occorre evidenziare che:

1. aziende non selezionate a campione:

il pagamento dell'aiuto può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici (inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC) eseguiti sul 100% delle domande di pagamento presentate per ciascuna misura del PSR e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione;

2. aziende facenti parte del campione:

l'erogazione dell'aiuto può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di ammissibilità relativamente a ciascun PSR (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC e controlli in loco).

5.1 Il sistema di Verificabilità e Controllabilità delle Misure - Reg. UE 1305/2013 (VCM)

Al fine di consentire all'Organismo Pagatore AGEA di garantire la verificabilità e controllabilità delle misure, come richiesto dall'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013, ciascuna Autorità di Gestione regionale configura sul sistema informativo SIAN, mediante l'applicativo *verificabilità e controllabilità delle misure* (VCM) gli elementi caratteristici riferiti alle schede di misura del Programma di Sviluppo Rurale (PSR).

Il processo AGEA di validazione delle misure/operazioni prevede che la regione individui i requisiti di controllo definiti dal bando regionale e li descriva sul Sistema di Verificabilità dalle regioni sull'applicazione VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure). Una volta completata la valutazione di verificabilità e controllabilità delle misure/ operazioni, l'OP AGEA procede alla loro validazione.

Le procedure informatiche che eseguono il processo istruttorio per ciascuna misura/operazione sono realizzate nel rispetto dei requisiti che le Autorità di Gestione regionale hanno registrato sul sistema di *verificabilità e controllabilità delle misure (VCM)*.

5.2 Controlli Amministrativi

Il Reg. (UE) n. 1306/2013 della Commissione disciplina l'attuazione delle procedure di controllo per le misure di sostegno dello Sviluppo Rurale (titolo V, Capo II).

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dal Reg. (UE) n. 809/2014, Titolo II – Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) e Titolo III - Controlli. In particolare, i controlli amministrativi sono attuati, secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del summenzionato regolamento.

Tutti i controlli effettuati sono evidenziati attraverso specifici indicatori verificabili sul sistema SIAN.

L'art. 24 del reg. UE 809/2014 stabilisce che "I controlli amministrativi e i controlli in loco [...omississ...] sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di sostegno, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- c) i criteri e le norme in materia di condizionalità."

L'articolo 28 del reg. UE 809/2014 dispone che i controlli di cui all'articolo 74 del Reg. (UE) 1306/2013 accertino in particolare:

- a) che siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti al regime di aiuti;
- b) che non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;
- c) che la domanda sia completa e presentata entro il termine previsto e, se del caso, i documenti giustificativi siano stati presentati e dimostrino l'ammissibilità;
- d) se del caso, siano rispettati gli impegni a lungo termine.

L'articolo 29 del reg. UE 809/2014 dispone che i controlli prevedano sul 100% delle domande presentate le seguenti verifiche incrociate:

- 1) tra le parcelle agricole dichiarate nelle domande e le parcelle di riferimento che figurano nel sistema di identificazione delle parcelle agricole per ciascuna parcella di riferimento conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, onde accertare l'ammissibilità delle superfici in quanto tali;
- 2) mediante la banca dati informatizzata dei bovini (BDN), onde accertare l'ammissibilità all'aiuto ed evitare che il medesimo aiuto venga concesso più di una volta per lo stesso anno civile.

L'Organismo Pagatore AGEA esegue i seguenti controlli:

- verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
- verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dal Fascicolo aziendale;
- per le domande afferenti alle misure 11, 13 e 14 del Reg. (UE) 1305/2013, verifica del possesso del requisito, laddove previsto, di "agricoltore in attività" ai sensi dell'articolo 9 del reg. UE 1307/2013;
- per le domande afferenti alle misure 10, 11, 12 e 13 del Reg. (UE) 1305/2013, verifica del mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e dello svolgimento di un'attività agricola minima (art. 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg. (UE) 1307/2013;
- verifica della consistenza territoriale:
 - controllo dell'esistenza della superficie dichiarata;
 - individuazione grafica della particella identificata dal punto di vista censuario;
 - controllo di congruenza della superficie grafica rispetto alla superficie condotta dichiarata;
- verifica della disponibilità delle superfici aziendali sulla base degli impegni previsti dai bandi regionali.
- verifica della rappresentazione grafica della particella e dei corrispondenti tematismi di uso del suolo sulla banca dati grafica del SIGC:
 - individuazione grafica della congruenza tra la superficie condotta e l'utilizzo rilevato mediante i diversi macroutilizzi;
 - individuazione grafica delle sovrapposizioni tra le superfici condotte rispetto alla superficie eleggibile per i diversi macroutilizzi;
- controllo di sovrapposizione tra la superficie condotta rispetto alla superficie grafica di riferimento;
- controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione non sia maggiore della superficie grafica. Tale controllo viene svolto prendendo come data di riferimento per la conduzione la data del 15 maggio 2022.
- verifica della consistenza zootecnica dell'azienda anche attraverso la verifica incrociata con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali (BDN);
- verifica di coerenza delle informazioni dichiarate con altre banche dati (SIB e SQNPI);
- verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo Sviluppo Rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;
- verifica della presenza della certificazione bancaria inerente al codice IBAN;
- verifiche di completezza e congruità delle informazioni presenti nelle domande di pagamento, con particolare riguardo alla verifica dell'annualità di impegno rispetto alla domanda di aiuto/sostegno, della corretta indicazione delle date di inizio e fine impegno;

- controlli specifici previsti per la misura/ operazione predisposti dalle Autorità di Gestione regionale sul sistema di *verificabilità e controllabilità delle misure* (VCM).

È soggetto a controllo il rispetto degli impegni a lungo termine.

I controlli amministrativi comprendono anche i controlli eseguiti dalla Regione per la verifica del rispetto dei requisiti formali e di merito previsti dalla normativa comunitaria, dalle disposizioni attuative regionali e dai singoli bandi delle misure.

I criteri di ammissibilità fissati nei programmi di Sviluppo Rurale e nei relativi bandi regionali sono controllati in base ad una serie di indicatori verificabili sul sistema SIAN.

I controlli amministrativi sono effettuati sulla base delle informazioni contenute nelle banche dati disponibili al momento del pagamento, ferma restando la completezza dei controlli eseguiti.

Gli esiti di tutti i controlli sono recepiti dalle applicazioni SIAN di gestione delle domande di pagamento.

Eventuali inadempienze possono determinare riduzioni, sanzioni e/o esclusioni dall'aiuto.

5.2.1 Presentazione nei termini delle domande

La verifica di ricevibilità della domanda prevede i seguenti controlli:

- che la domanda sia stata presentata entro i termini previsti;
- che la domanda sia stata presentata oltre i termini ordinari, ma entro il termine ultimo di tolleranza previsto;
- che i documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni che devono obbligatoriamente essere trasmessi ai sensi dell'art. 14 del Reg. (UE) 809/2014, qualora essi siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto, siano presentati entro i termini previsti dalle circolari di settore;
- altri controlli di ricevibilità previsti dalle disposizioni attuative regionali e dai bandi.

La data di presentazione della domanda di pagamento all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati di cui alle circolari sopra citate.

Sulla base dell'art. 13 del reg. UE 809/2014, paragrafo 1, modificato dal Reg. 2021/540, e sulla base del DM n. 217663 del 13 maggio 2022, i termini per la presentazione delle domande per la campagna 2022 sono i seguenti:

- a) 15 giugno 2022 per le "domande iniziali";
- b) 30 giugno 2022 per le "domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014";
- c) 3 agosto 2022 per le "domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale);
- d) 30 settembre 2022 per le "comunicazioni ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali).

5.2.2 Presentazione tardiva delle domande

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15" oltre il termine del 30 giugno 2022 comporta una riduzione dell'1% per ciascun giorno lavorativo di ritardo sino al 11 Luglio 2022.

Nel caso in cui la domanda iniziale sia stata presentata con un ritardo entro i 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto, la decurtazione dell'importo corrispondente sarà applicata alle eventuali domande di modifica presentate, sia ai sensi dell'art. 3 che ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

5.2.3 Irricevibilità delle domande

Le domande iniziali 2022 pervenute oltre il termine del 11 luglio 2022 sono irricevibili.

Le "domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014" pervenute oltre il termine del 11 luglio 2022, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale, sono irricevibili.

Le comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 pervenute dopo il 3 agosto 2022 sono irricevibili.

Si evidenzia che una comunicazione di ritiro della domanda o di parte di essa effettuata ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, non può in nessun caso includere una comunicazione di aumento della richiesta di premio rispetto alla domanda precedentemente presentata.

5.2.4 Firma della domanda

La domanda deve essere sottoscritta dal produttore agricolo.

La domanda non sottoscritta con firma autografa o firma elettronica (mediante il codice OTP) del produttore è nulla e quindi non ricevibile.

5.2.5 Altri controlli di ricevibilità effettuati dalla Regione

La Regione nelle proprie disposizioni attuative delle misure del PSR e nei relativi bandi può prevedere altri controlli di ricevibilità quali per esempio (in caso di richiesta della consegna del fascicolo cartaceo della domanda agli uffici regionali competenti):

- Presentazione nei termini previsti dal bando regionale della domanda cartacea e dei suoi allegati;
- Sottoscrizione della domanda;
- Presenza e completezza della documentazione prevista dalle disposizioni attuative e dai bandi regionali.

5.2.6 Controlli di ammissibilità effettuati dalla Regione

La Regione effettua i controlli amministrativi sulle domande per determinate informazioni per le quali non è prevista l'esecuzione di un controllo informatico nell'ambito del SIGC (cosiddette "ITC"). Gli esiti di tali controlli sono trasferiti all'OP AGEA attraverso l'apposita applicazione resa disponibile sul SIAN.

La documentazione utilizzata dalle regioni per l'effettuazione di tali controlli deve essere archiviata nel fascicolo di controllo di ciascuna domanda e resa disponibile in caso di richiesta da parte degli organi di controllo.

5.2.7 Superfici non agricole

L'AGEA effettua cicli triennali di aggiornamento della propria base dati grafica (GIS). L'aggiornamento del SIPA – GIS richiesto dai Servizi della Commissione UE, ha il fine di riscontrare le eventuali modifiche di occupazione del suolo che siano intervenute rispetto al precedente triennio di riferimento. Tale aggiornamento è finalizzato, tra l'altro, a far emergere la variazione dell'occupazione del suolo da "agricola" a "non agricola" (c.d. "eclatanze").

I controlli istruttori sulle domande di pagamento tengono conto degli aggiornamenti dell'uso del suolo riscontrato e dell'eventuale identificazione di nuove superfici non agricole.

5.2.8 Agricoltore in attività

Il Reg. UE 1305/2013 prevede, per le misure 11, 13 e 14 del PSR, come requisito obbligatorio, che il beneficiario sia "agricoltore in attività".

Sono considerati agricoltori in attività coloro per i quali è verificato il requisito con le modalità descritte nella Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e smi.

L'Organismo Pagatore attua i controlli finalizzati a verificare l'esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto sulla base della predetta Circolare, estendendo il controllo anche alle misure per le quali il bando regionale prevede tale requisito.

5.2.9 Controllo della conduzione delle superfici

Una parcella, per essere inserita in una domanda, deve essere presente nel fascicolo dell'agricoltore interessato al momento della presentazione della domanda di pagamento, ferma restando la disponibilità alla data del 15 maggio.

Si procede pertanto alla verifica della disponibilità delle superfici aziendali sulla base degli impegni previsti dai bandi regionali. Per le domande afferenti alle misure della programmazione 2014 – 2020 si procede alla verifica della continuità della conduzione secondo quanto indicato nelle schede di misura e nei provvedimenti regionali. Ove richiesto sono verificati anche i dati di registrazione dei contratti.

Per le domande della Programmazione 2007 - 2013 la verifica considera la disponibilità delle superfici aziendali al 15 maggio 2022 e al 11 novembre 2022.

Il richiedente l'aiuto ha l'onere di fornire il titolo giuridico che attesta la disponibilità delle parcelle secondo quanto previsto dalle Istruzioni Operative n. 25 del 30 aprile 2015 e s.m.i..

5.2.10 Mantenimento di una superficie agricola in uno stato idoneo e svolgimento di un'attività agricola minima

Il Reg. UE 1305/2013 prevede, per alcune misure del PSR, come requisito obbligatorio, che il beneficiario ottemperi ai pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) – mantenimento di una superficie agricola - e iii) – attività agricola minima - del regolamento (UE) n. 1307/2013.

In particolare, per le misure 10, 11 e 12, il Reg. (UE) 1305/2013 dispone che il sostegno sia concesso per impegni che vadano al di là dei requisiti di condizionalità, dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei fitosanitari e che vadano al di là dei criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Con riferimento alle disposizioni dell'art. 4, paragrafo 1, lett. c) del Reg. (UE) n. 1307/2013, l'art. 4, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 639/2014 stabilisce che ogni Stato Membro fissa i criteri che gli agricoltori devono soddisfare per rispettare l'obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari.

Con riferimento alla pratica del pascolamento con animali di terzi di cui al paragrafo 6.1 della Circolare ACIU.2015.141 e alla luce della nota Mipaaf Prot. DG PIUE n. 2954 dell'8 maggio 2015, si puntualizza che i capi in questione devono essere associati al codice pascolo del richiedente e che tale informazione deve essere desumibile dalla BDN di Teramo.

Le superfici sulle quali sono svolte pratiche locali tradizionali ai sensi del reg. UE 639/2014, art. 7 lett. a) e del DM 18 dicembre 2014, art. 7(9) lett. d), possono essere ritenute correttamente mantenute esclusivamente attraverso lo svolgimento delle attività di pascolamento, nel rispetto dei criteri fissati dal DM n. 1420 del 26 febbraio 2015 eventualmente integrato dalle disposizioni regionali.

Le superfici a pascolo magro per le quali l'agricoltore dichiara di effettuare il pascolamento possono essere ritenute correttamente mantenute esclusivamente nel rispetto dei criteri fissati dal DM n. 1420 del 26 febbraio 2015 eventualmente integrato dalle disposizioni regionali.

Per tutte le altre superfici la mancata esecuzione della specifica attività di mantenimento dichiarata dal produttore non determina automaticamente l'esclusione dall'ammissibilità, ma è necessario verificare se pratiche diverse da quelle indicate abbiano comunque soddisfatto l'obbligo di mantenimento previsto. Analogamente, la dichiarazione di mancata esecuzione di una qualsiasi attività di mantenimento viene superata dal riscontro del buono stato della superficie, secondo quanto riportato nella Circolare ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015 e smi.

La verifica di ammissibilità agli aiuti prevede i seguenti controlli:

- 1) Per le superfici seminabili e le colture permanenti:
 - a. Che gli agricoltori rispettino l'obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari.
- 2) Per le superfici seminabili e i prati permanenti per i quali è stata dichiarata un'attività di pascolamento:

- a. verifica che il richiedente risulti detentore dell'allevamento presso BDN;
- b. verifica che i capi siano riferiti a un allevamento indicato in BDN come "all'aperto o estensivo" o "transumante" (sono esclusi i capi riferiti a un allevamento "stabulato o intensivo");
- c. verifica del carico UBA/ ha in funzione dell'ubicazione degli allevamenti:
 - i. nel comune delle superfici pascolate o nei comuni limitrofi:
 - Verifica del carico UBA/ ha, ottenuto rapportando la consistenza media annuale dei capi desunta dall'Anagrafe di Teramo (BDN) alle superfici dichiarate come pascolate;
 - ii. in comuni non limitrofi alle superfici pascolate:
 - l'effettiva utilizzazione del pascolo deve essere comprovata da idonea documentazione di trasporto tra il comune di allevamento e quello del pascolo. Il carico UBA/ ha si ritiene correttamente applicato se risponde alle condizioni indicate nella Circolare ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015 e smi.

5.2.11 Controlli specifici di Misura - Produzione Integrata (SQNPI)

Nell'ambito della corresponsione degli aiuti per la misura 10 (pagamenti agro-climatico-ambientali), previsti dall'art. 28 del Reg. UE 1305/2013, alcune AdG di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA, hanno subordinato l'ammissibilità dell'aiuto per la produzione integrata, all'adesione delle aziende al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) e all'esito dei controlli da parte degli Organismi di Certificazione (ODC).

5.2.12 Controlli specifici di Misura - Agricoltura Biologica

Per le aziende che presentano domanda della misura 11 (agricoltura biologica) assoggettate al sistema di controllo, previsto dagli articoli 27 e 28 del Reg. (CE) 834/2007 (ex articoli 8 e 9 del Reg. (CE) 2092/91), da parte di un Organismo di Controllo autorizzato ed accreditato, è effettuato l'incrocio dei dati dichiarati nelle domande di Sviluppo Rurale con il Sistema Informativo Biologico (SIB).

I controlli riguardano in particolare la presenza della "Notifica", la validità del "Documento giustificativo" e il confronto tra la superficie richiesta a premio nella misura 11 (agricoltura Biologica) e quella certificata dall'ODC, anche mediante il confronto degli identificativi catastali.

Dalla campagna 2022 viene verificato anche il completamento delle visite ispettive da parte dell'Organismo di Certificazione.

5.2.13 Controlli doppio Finanziamento - Demarcazione

5.2.13.1 Demarcazione tra Sviluppo Rurale e aiuti accoppiati art. 52 e *greening* art. 43 del reg. (UE) 1307/2013

L'Organismo Pagatore AGEA effettua i controlli e deduce l'importo, secondo quanto stabilito dall'Autorità di gestione nel PSR e nei relativi Bandi e riportato sul sistema SIAN in fase di predisposizione di parametri

e interventi, per escludere il doppio finanziamento delle pratiche ai sensi degli artt. 43 (Greening) e 52 (Sostegno accoppiato) del Reg. (UE) n. 1307/2013:

Art. 52 Reg. 1307/2013 - Aiuti accoppiati	
Settore zootecnia bovina da latte	
310	VACCHE DA LATTE (ART. 20, COMMA 1)
311	VACCHE DA LATTE ASSOCIATE AD ALLEVAMENTI MONTANI (ART. 20, COMMA 4)
312	BUFALE DI ETA' > DI 30 MESI (ART. 20, COMMA 7)
Settore zootecnia bovina da carne	
313	VACCHE NUTRICI DA CARNE E A DUPLICE ATTITUDINE ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI O REGISTRO ANAGRAFICO (ART. 21, COMMA 1)
314	VACCHE A DUPLICE ATTITUDINE ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI O REGISTRO ANAGRAFICO, INSERITE IN PIANI SELETTIVI O DI GESTIONE DI RAZZA (ART. 21, COMMA 3);
Bovini macellati	
315	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI (ART. 21, COMMA 4)
316	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO DODICI MESI (ART. 21, COMMA 5)
317	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, ADERENTI A SISTEMI DI QUALITA' (ART. 21, COMMA 5)
318	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, ADERENTI A SISTEMI DI ETICHETTATURA (ART. 21, COMMA 5)
319	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, CERTIFICATI AI SENSI DEL REG. UE 1151/2012 (ART. 21, COMMA 5)
Settore zootecnia ovi-caprina:	
320	AGNELLE DA RIMONTA (ART. 22, COMMA 2)
321	CAPI OVINI E CAPRINI MACELLATI (ART. 22, COMMI 5 E 6)
Settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose (art. 23):	
122	PREMIO SPECIFICO ALLA SOIA (IN PIEMONTE, LOMBARDIA, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA ED EMILIA ROMAGNA) (ART. 23(1))
123	PREMIO COLTURE PROTEAGINOSE, LEGUMINOSE DA GRANELLA E ERBAI ANNUALI DI SOLE LEGUMINOSE (IN TOSCANA, UMBRIA, MARCHE E LAZIO) (ART. 23(9))
124	PREMIO FRUMENTO DURO (IN TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA E SARDEGNA) (ART. 23(5))

125	PREMIO LEGUMINOSE DA GRANELLA E ERBAI ANNUALI DI SOLE LEGUMINOSE (IN ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA E SARDEGNA) (ART. 23(13))
126	SETTORE RISO (ART. 24)
127	SETTORE BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (ART. 25)
128	SETTORE POMODORO DA INDUSTRIA (ART. 26)
Settore olio di oliva:	
129	SUPERFICI OLIVICOLE IN LIGURIA, PUGLIA E CALABRIA (ART. 27, COMMA 1)
132	SUPERFICI OLIVICOLE IN PUGLIA E CALABRIA E CARATTERIZZATE DA UNA PENDENZA MEDIA SUPERIORE AL 7,5% (ART. 27, COMMA 3)
138	SUPERFICI OLIVICOLE CHE ADERISCONO AI SISTEMI DI QUALITÀ (ART. 27, COMMA 6)

Art. 43 Reg. 1307/2013 - GREENING (INVERDIMENTO)	Diversificazione delle colture
	Aree di interesse ecologico - EFA
	Prati permanenti

5.2.13.2 Demarcazione tra Sviluppo Rurale e OCM vino

Nel caso di coesistenza di una domanda di Vendemmia Verde (art. 47 del Reg. (UE) 1308/2013) con una domanda di Sviluppo Rurale, si effettua il controllo del rispetto dei criteri di demarcazione secondo quanto stabilito dall'Autorità di gestione nel PSR e nei relativi Bandi e riportato sul sistema SIAN in fase di predisposizione di parametri e interventi.

5.2.13.3 Demarcazione tra Sviluppo Rurale e OCM ortofrutta

È sottoposto a controllo del rispetto dei criteri di demarcazione secondo quanto stabilito dall'Autorità di Gestione nel PSR.

5.3 Controlli in Loco

L'art. 59 del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce che il SIGC è completato da controlli in loco.

L'art. 24 del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che i controlli amministrativi e i controlli in loco [...omississ...] sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di sostegno, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;

c) i criteri e le norme in materia di condizionalità.

L'art. 59, paragrafo 7, del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce che le domande di aiuto o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all'agricoltore o a chi ne fa le veci. Pertanto, nel caso in cui l'agricoltore o chi ne fa le veci si rifiuti di consentire l'accesso all'azienda oppure non si presenti all'incontro in contraddittorio senza giustificato motivo la domanda selezionata per il controllo in loco di ammissibilità viene respinta.

5.3.1 Controllo in loco superfici

Le domande per le quali la superficie è un elemento per il calcolo dell'aiuto richiesto e selezionate per i controlli oggettivi vengono sottoposte, in base alla metodologia di controllo prevista (fotointerpretazione, rilievo di campo, ecc.), ad una serie di verifiche finalizzate a determinare l'effettivo uso del suolo e la presenza della coltura dichiarata.

Le aziende per le quali è presente almeno un Gruppo di Colture in cui la superficie ammessa è inferiore alla superficie dichiarata e/o presenta irregolarità amministrative, o è riscontrata una infrazione ad un atto o norma di condizionalità, sono invitate ad un incontro in contraddittorio. Nel corso di tale incontro viene rappresentato l'esito dei controlli e viene consentito, in presenza di idonea documentazione, di risolvere le eventuali irregolarità amministrative, ovvero di richiedere un nuovo sopralluogo in campo in contraddittorio.

A conclusione del suddetto incontro viene rilasciato un verbale, sottoscritto dal controllore e dal produttore o da un suo delegato, riportante l'esito dei controlli.

Tale verbale, tuttavia, non ha carattere definitivo ai fini del calcolo dell'aiuto in quanto la domanda, integrata dai risultati dei controlli oggettivi, viene nuovamente sottoposta ai controlli amministrativi.

5.3.2 Controllo in loco impegni, obblighi e altri criteri di ammissibilità

L'Organismo Pagatore, in collaborazione con le Autorità di Gestione dei PSR, predispone le necessarie procedure affinché gli impegni, i criteri e gli obblighi connessi all'adesione alle domande di pagamento possano essere controllati in base a una serie di indicatori verificabili.

In particolare, i controlli comprenderanno i seguenti ambiti:

1. controllo obblighi ed impegni per le misure e sottomisure afferenti a Reg. (UE) 1305/2013, PSR 2014 – 2020;
2. controllo obblighi ed impegni per le misure dell'asse 2 del regolamento (UE) n. 1698/2005 - PSR 2007 – 2013, compresi gli impegni pertinenti di condizionalità;
3. controllo degli impegni essenziali ed accessori specifici per misura relativi alle misure a superficie del PSR 2000 – 2006;
4. controlli per le misure forestali di cui ai regolamenti 2080/92 e 1257/1999;
5. controlli di ammissibilità relativi alla consistenza zootecnica (articolo 31 del regolamento UE n. 640/2014);
6. controlli relativi alla Buona Pratica Agricola normale – BPA per le misure a superficie del PSR 2000 – 2006;
7. controlli relativi al rispetto dei requisiti minimi di igiene ambiente e benessere degli animali per le misure a superficie del PSR 2000 – 2006 se espressamente previsto dai bandi regionali;
8. mantenimento delle superfici agricole e attività agricola minima per le misure indicate al paragrafo

5.2.10;

9. requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le misure 10 e 11 PSR 2014 – 2020 e per le corrispondenti misure del PSR 2007-2013.

Il mancato rispetto degli impegni determina l'applicazione delle penalità previste dalla normativa nazionale; in particolare si applica il D.M. n. 2588 del 20 marzo 2020.

5.4 Condizionalità

L'art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013 della Commissione, dispone che le domande siano sottoposte ai controlli previsti dal Reg. (UE) n. 809/2014, istitutivo del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

Per le domande relative alle misure pluriennali dei PSR 2007-2013 si applicano i criteri di condizionalità di cui al Titolo VI capo I del Reg. (CE) 1306/2013, nonché le disposizioni specifiche del Reg. (UE) 809/2014.

Per le domande relative alle misure pluriennali dei PSR 2000-2006, per le quali vige l'obbligo del solo rispetto della buona pratica agricola normale (BPA), a norma del Reg. (CE) n. 1257/99 e del n. 817/04, continua ad applicarsi tale baseline (BPA), salvo il disposto di cui all'articolo 11 del Reg. n. 1320/2006 in caso di trasformazione dell'impegno o di azioni specifiche per alcune Regioni/PPAA, nel qual caso si applicano le nuove regole di condizionalità dettate dal Reg. (UE) 809/2014.

L'obbligo di osservanza delle norme sulla condizionalità è disposto dal D.M. n. 2588 del 20 marzo 2020. L'elenco dei Criteri di gestione obbligatori e delle Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali è contenuto nell'allegato II del Reg. (UE) 1306/2013 e definito a livello nazionale, nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2588 del 20 marzo 2020, "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di Sviluppo Rurale", che unifica il quadro normativo di applicazione della condizionalità.

Gli esiti dei controlli effettuati sono resi disponibili alle Autorità di Gestione tramite le applicazioni SIAN dedicate alla gestione delle domande di pagamento.

5.5 Indicatori relativi ai controlli svolti

Il dettaglio dei controlli descritti ai paragrafi 5.2, 5.3, 5.4 e le eventuali difformità derivanti dallo svolgimento dei controlli sulle domande sono evidenziati nel Sistema Informativo SIAN mediante specifici indicatori.

6 CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Di seguito vengono definite le modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni, a norma degli artt. 17, 18, 19, 19bis, 31 e 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i., per le Domande di pagamento di Sviluppo Rurale per le misure connesse alla superficie e agli animali.

6.1 Riduzioni ed esclusioni ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Reg. (UE) n. 640/2014 e dell'art. 19bis del Reg. UE 2016/1393 – Misure connesse alla superficie

Ai fini della presente sezione le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di una determinata misura sono considerate come un unico gruppo di coltura. Se l'importo dell'aiuto è decrescente, si tiene conto della media di tali valori in relazione alle rispettive superfici dichiarate.

Ad esempio, nel caso della misura "Pagamenti agro-climatico-ambientali", due diverse colture (es. grano e olivo) con due diverse aliquote di aiuto sono considerate come appartenenti a due diversi gruppi di coltura, mentre se le due diverse colture hanno la stessa aliquota di aiuto sono considerate un unico gruppo di coltura.

Ai sensi dell'art 18, par. 5 del Reg. (UE) 640/2014, qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di pagamento, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie dichiarata.

Ai sensi dell'art 18, par. 6, qualora la superficie dichiarata nella domanda di pagamento sia superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture.

Tuttavia, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata sulla domanda di pagamento per una misura non è superiore a 0,1 ettari, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata (art. 18 par. 6 Reg. (UE) 640/2014). Per tale calcolo, sono prese in considerazione solo le dichiarazioni eccessive di superfici a livello di gruppo di colture.

La suindicata tolleranza non si applica se la differenza rappresenta più del 20% della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

Di seguito si riepiloga quanto previsto dall'art. 19 del Reg. UE 640/2014 "Sanzioni amministrative in caso di sovra dichiarazione" e dall'art. 19 bis del Reg. UE 2016/1393 "Sanzioni amministrative in caso di sovra dichiarazione per le indennità Natura 2000 e le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque e le indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici".

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER GRUPPO CULTURA (stessa aliquota di aiuto) art. 19 Reg. UE 640/2014 - TUTTE LE MISURE AD ECCEZIONE DELLE MISURE 12 e 13 del Reg. UE 1305/2013	
ESITO - % SCOSTAMENTO	EFFETTO
[0%-3%] e al massimo 2 ha	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata (articolo 19 par. 1 Reg. (UE) n. 640/2014)
[0% - 3%] e > 2 ha oppure (3%- 20%)	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata meno due volte la differenza constatata (articolo 19 par. 1 Reg. (UE) 640/2014)
Oltre 20%	Non è pagato alcun aiuto per il gruppo di colture di cui trattasi (articolo 19 par. 1 Reg. (UE) 640/2014)

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER GRUPPO COLTURA (stessa aliquota di aiuto) art. 19 Reg. UE 640/2014 - TUTTE LE MISURE AD ECCEZIONE DELLE MISURE 12 e 13 del Reg. UE 1305/2013	
ESITO - % SCOSTAMENTO	EFFETTO
Oltre 50%	Applicazione di una sanzione supplementare pari all'importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata (articolo 19 par. 2, del Reg. (UE) 640/2014).

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER GRUPPO COLTURA (stessa aliquota di aiuto) art. 19 bis Reg. UE 640/2014 (Reg. UE 2016/1393, art. 1, punto 7)	
ESITO - % SCOSTAMENTO	EFFETTO
[0%-3%] e al massimo 2 HA	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata (articolo 19 bis, par. 1 Reg. UE n. 640/2014)
[0% - 3%] e > 2 ha oppure > 3%	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata meno 1,5 volte la differenza constatata (articolo 19 bis, par. 1 Reg. (UE) 640/2014 – Reg. UE 2016/1393, art. 1, punto 7), con la riduzione del 50% della sanzione amministrativa se nessuna sanzione per sovradichiarazione è stata mai irrogata al beneficiario per la stessa misura (articolo 19 bis, par. 2 Reg. (UE) 640/2014 – Reg. UE 2016/1393, art. 1, punto 7).

Se l'importo risultante dalle riduzioni calcolate a norma dell'art. 19, par.1 e 2 e dell'art. 19 bis, par. 1 e 2 del Reg. (UE) 640/2014 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato (Art. 19, par.3 e Art. 19 bis, par. 4 del Reg. (UE) 640/2014).

6.2 Calcolo dell'importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare a seguito di aggiornamento grafico (refresh)

Qualora in seguito agli aggiornamenti "refresh" del SIPA-GIS vengano rilevati cambiamenti dell'occupazione del suolo da agricola a non agricola (cosiddette "eclatanze"), gli stessi devono essere tenuti in considerazione per la definizione del procedimento amministrativo, oltre che dell'anno stesso, anche retroattivamente in relazione al precedente aggiornamento delle foto aeree disponibili per ciascuna provincia.

I codici di occupazione del suolo “non agricola” da considerare per l’applicazione retroattiva delle “eclatanze” sono i seguenti:

- a. Manifatti – codice 660;
- b. Acque – codice 690;
- c. Aree non pascolabili – codice 770;
- d. Tare – codice 780;
- e. Boschi – codice 650 (esclusi quelli considerati pascolabili in seguito a verifiche in campo del sottobosco oppure in seguito al riscontro nel registro dei pascoli storici).

Per le Domande di pagamento di campagne precedenti, non si considerano “eclatanze” le superfici ad uso non agricolo delimitate nel GIS in conseguenza della variazione dei loro criteri di misurazione, introdotte dall’Amministrazione per adeguarsi alle nuove prescrizioni dei Servizi della Commissione UE.

6.3 Riduzioni ed esclusioni ai sensi degli artt. 30 e 31 del Reg. (UE) 640/2014 – Misure connesse agli animali

L’art. 30 del Reg. (UE) n. 640/2014 stabilisce che non è concesso in nessun caso un aiuto o un sostegno per un numero di animali eccedente quello indicato nella domanda di aiuto o di pagamento. Qualora il numero degli animali dichiarati in una domanda di pagamento superi il numero degli animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l’importo dell’aiuto viene calcolato in base al numero di animali accertati (articolo 30 paragrafo 3 del Reg. (UE) 640/2014).

L’articolo 4 paragrafo 7 (premi per animali) del DM prot. 1922 del 20 marzo 2015 dispone la registrazione individuale nella banca dati nazionale anche per il settore ovi-caprino.

L’art. 31, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 640/2014 stabilisce che, nel caso in cui si riscontri una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati, l’importo totale dell’aiuto o sostegno cui il beneficiario ha diritto nell’ambito del regime di aiuto è ridotto di una percentuale determinata secondo quanto indicato nello schema seguente.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MISURE CONNESSE AGLI ANIMALI art. 31 del Reg. (UE) 640/2014()	
ESITO - % SCOSTAMENTO	EFFETTO
Fino ad un massimo di 3 animali	L’importo cui il beneficiario ha diritto per l’anno di domanda considerato è versato in base al numero di animali accertati
Più di 3 animali, scostamento fino al 20%	L’importo calcolato in base al numero di animali accertati è ridotto di una percentuale da determinare a norma del paragrafo 3 dell’articolo 31 del Reg. (UE) 640/2014 (il numero di animali risultati non accertati è diviso per il totale degli animali accertati - articolo 31 paragrafo 3 Reg. (UE) 640/2014)

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MISURE CONNESSE AGLI ANIMALI art. 31 del Reg. (UE) 640/2014()	
ESITO - % SCOSTAMENTO	EFFETTO
Più di 3 animali, scostamento > 20% e fino al 30%	L'importo calcolato in base al numero di animali accertati è ridotto di due volte la percentuale da determinare a norma del paragrafo 3 dell'articolo 31 del Reg. (UE) 640/2014 (il numero di animali per i quali sono state riscontrate inadempienze è diviso per il totale degli animali accertati - articolo 31 paragrafo 2 lettera b) Reg. (UE) n. 640/2014)
Oltre 30%	Esclusione dal pagamento dell'aiuto in base all'articolo 31 paragrafo 2 comma 2 Reg. (UE) n. 640/2014
Oltre 50%	Non è concesso alcun aiuto o sostegno (Articolo 31 paragrafo 2 comma 3 Reg. (UE) 640/2014). Inoltre, il beneficiario è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto fino a un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarato e il numero di animali accertati in conformità all'articolo 30, paragrafo 3 del Reg. (UE) 640/2014. Se tale importo non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 il saldo restante è azzerato.

Eventuali riduzioni e sanzioni riscontrate vengono applicate all'importo determinato sulla base delle UBA riscontrate.

6.4 Calcolo esito Piante

Nell'ambito delle tipologie intervento della misura 10, volta alla salvaguardia della biodiversità vegetale, rivolta in particolare alle varietà in via di estinzione, nel caso in cui il premio richiesto riguarda il numero delle piante, il numero delle piante ammissibili a premio è determinato attraverso il confronto tra numero di piante dichiarate e numero di piante accertate, e, in caso di mancato riscontro delle piante dichiarate, prevede l'applicazione di riduzioni e sanzioni, secondo il seguente schema:

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER INTERVENTI CON PREMIO PER PIANTA	
% SCOSTAMENTO	EFFETTO
Fino ad un massimo di 3 piante	L'importo cui il beneficiario ha diritto per l'anno di domanda considerato è versato in base al numero di piante accertate
Più di 3 piante, scostamento fino al 20%	L'importo calcolato in base al numero di piante accertate è ridotto di una percentuale determinata secondo la seguente regola: il numero di piante non riscontrate è diviso per il totale delle piante accertate.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER INTERVENTI CON PREMIO PER PIANTA	
% SCOSTAMENTO	EFFETTO
Più di 3 piante, scostamento > 20% e fino al 30%	Importo totale dell'aiuto ridotto di due volte la percentuale da determinare secondo la seguente regola: il numero di piante non riscontrate è diviso per il totale delle piante accertate
Oltre 30%	Esclusione dal pagamento dell'aiuto
Oltre 50%	Non è concesso alcun aiuto o sostegno. Inoltre, il beneficiario è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto fino a un importo equivalente alla differenza tra il numero di piante dichiarato e il numero di piante determinato. Se tale importo non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità alle norme stabilite dalla Commissione in base all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.

6.5 Riduzioni ed esclusioni ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 – Mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, impegni o obblighi connessi

Ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) 640/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni, degli obblighi o dei criteri di ammissibilità a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene ridotto o rifiutato.

Si evidenzia che l'entità del tasso di riduzione o revoca del sostegno a seguito dell'inadempienza agli impegni o altri obblighi tiene conto della gravità, dell'entità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza riguardante le condizioni per l'aiuto. In particolare:

- La gravità dell'inadempienza dipende, in particolare, dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.
- L'entità di un'inadempienza dipende, in particolare, dai suoi effetti sull'operazione nel suo insieme.
- La durata di un'inadempienza dipende, in particolare, dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.
- La ripetizione di un'inadempienza dipende dal fatto che siano state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga.

Le modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni imputabili al mancato rispetto degli impegni sono stabilite dal Decreto MIPAAF n. 2588 del 20 marzo 2020, relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di Sviluppo Rurale." e recepite nelle disposizioni regionali.

6.6 Sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla Condizionalità

Le modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni imputabili al mancato rispetto delle disposizioni e degli impegni relativi alla condizionalità di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013 sono stabilite dal Decreto MIPAAF n. 2588 del 20 marzo 2020, relativo alla *“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di Sviluppo Rurale.”*

6.7 Ordine di applicazione delle riduzioni

Conformemente a quanto disposto dall'art. 6 del Reg. (UE) 809/2014, in caso siano applicabili diverse riduzioni, si procede secondo il seguente ordine:

- a) Riduzioni e sanzioni art.19, 19bis Reg. (UE) 640/2014 (esito superfici) e art. 31 Reg. (UE) 640/2014 (esito zootecnia);
- b) Il montante risultante dalla lettera a) sarà la base per il calcolo dei rifiuti di cui al titolo III del Reg. (UE) 640/2014 (Riduzioni ed esclusioni derivanti da impegni, obblighi e criteri di ammissibilità diversi dalla dimensione della superficie e dal numero degli animali), art. 35 Reg. (UE) 640/2014;
- c) Il montante risultante dalla lettera b) sarà la base per il calcolo delle riduzioni da applicare alle domande presentate tardivamente a norma degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 640/2014 (Giorni di Ritardo);
- d) Il montante risultante dalla lettera c) sarà la base per il calcolo delle riduzioni da applicare per la mancata dichiarazione di parcelle agricole (art.16 Reg. (UE) 640/2014);
- e) Il montante risultante dalla lettera d) sarà la base per il calcolo delle revoche di cui al titolo III Reg. (UE) 640/2014;
- f) Il montante risultante dalla lettera e) sarà la base per il calcolo delle riduzioni da applicare per inadempienze della Condizionalità.

7 PAGAMENTO DELL'ANTICIPO FINO AL 85%

L'articolo 1 del Reg. n. 20221352 della Commissione, in deroga all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il livello degli anticipi sui pagamenti diretti e le misure di Sviluppo Rurale connesse alla superficie e connesse agli animali, prevede la possibilità di erogare un anticipo fino al 85% a tutte le aziende che hanno fatto domanda per una delle misure a superficie dello Sviluppo Rurale, purché siano stati eseguiti i controlli amministrativi previsti dal SIGC:

- Art. 74, paragrafo 1 Reg. (UE) 1306/2013
In conformità dell'articolo 59, gli Stati membri compiono controlli amministrativi sulle domande di aiuto, tramite gli organismi pagatori o gli organismi da essi autorizzati a intervenire per proprio conto, per verificare le condizioni di ammissibilità all'aiuto. Tali controlli sono completati da controlli in loco.
- Art. 75, paragrafo 2 Reg. (UE) 1306/2013

I pagamenti di cui al paragrafo 1 sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità a cura degli Stati membri a norma dell'articolo 74.

In deroga al primo comma, gli anticipi per il sostegno concesso nell'ambito dello Sviluppo Rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2, possono essere versati una volta ultimati i controlli amministrativi di cui all'articolo 59, paragrafo 1.

- Art. 59, paragrafo 1 Reg. (UE) 1306/2013

Salvo se altrimenti previsto, il sistema istituito dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 58, paragrafo 2, comprende l'esecuzione di controlli amministrativi sistematici su tutte le domande di aiuto e di pagamento. Tale sistema è completato da controlli in loco.

- Art. 28 del Reg (UE) n. 809/2014

I controlli amministrativi di cui all'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1306/2013, compresi i controlli incrociati, consentono la rilevazione delle inadempienze, in particolare in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici. I controlli riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare per mezzo di controlli amministrativi. In particolare, i controlli garantiscono che:

- a) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti al regime di aiuti o alla misura di sostegno siano soddisfatti;
- b) non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;
- c) la domanda di aiuto o la domanda di pagamento sia completa e presentata entro il termine previsto e, se del caso, i documenti giustificativi siano stati presentati e dimostrino l'ammissibilità;
- d) se del caso, siano rispettati gli impegni a lungo termine.

Ai fini del pagamento dell'anticipo fino al 85%, l'OP AGEA esegue quindi tutti i controlli amministrativi che è possibile e appropriato eseguire in maniera automatizzata.

Il livello percentuale di pagamento dell'anticipo è definito dalle AdG ogni anno, prima dell'erogazione degli anticipi.

7.1 Controlli amministrativi della domanda di sostegno cui è riferita la domanda di pagamento oggetto di anticipo

Ai fini del pagamento dell'anticipo fino al 85% dovrà essere garantito lo svolgimento di tutti i controlli amministrativi che hanno determinato l'ammissibilità a finanziamento della domanda di sostegno.

Tali controlli comprendono i controlli descritti al paragrafo 5.2, compresi i controlli specifici di misura ed i controlli incrociati nell'ambito del SIGC che è possibile ed appropriato effettuare.

Lo svolgimento di tutti i controlli di cui al presente punto è tracciato sul portale SIAN.

7.2 Controlli amministrativi previsti ai fini dell'ammissibilità della domanda di pagamento

La Regione, attraverso l'apposita procedura presente su portale SIAN, autorizza le domande al pagamento dell'anticipo fino al 85%.

Ai fini del pagamento dell'anticipo fino al 85% dovranno essere eseguiti tutti i controlli amministrativi descritti ai paragrafi 5.2, in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici, completati i quali si procede al calcolo delle riduzioni ed esclusioni, come descritto al capitolo 6, e alla determinazione dell'importo erogabile.

7.3 Tempistica erogazione anticipo e svolgimento controlli amministrativi

I controlli amministrativi devono essere completati per tutti i beneficiari prima di iniziare il pagamento dell'anticipo fino al 85%. L'anticipo è corrisposto a tutti i beneficiari, ivi compresi quelli estratti a campione per i controlli in loco.

L'anticipo è versato entro il 30 novembre.

8 PAGAMENTO DEL SALDO DERIVANTE DA ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA

Al fine di pervenire ad una semplificazione ed automatizzazione della procedura amministrativa d'istruttoria delle domande di pagamento e permettere una maggiore efficienza nei tempi di erogazione dei premi, è stata definita una procedura di istruttoria automatizzata.

Le domande interessate dall'applicazione della procedura di istruttoria automatizzata di pagamento sono quelle presentate per le misure/operazioni attivate dalle Autorità di gestione (AdG) regionali, salvo espressa richiesta della Autorità di gestione stessa di procedere esclusivamente ad una istruttoria regionale.

8.1 Controlli per il pagamento del saldo da istruttoria automatizzata

Ai sensi dell'art. 75, paragrafo 2 Reg. (UE) 1306/2013, i pagamenti di cui al paragrafo sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità a cura degli Stati membri a norma dell'articolo 74 (controlli amministrativi e controlli in loco). In particolare:

1. aziende non selezionate a campione:
il pagamento dell'aiuto può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici (inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC) eseguiti sul 100% delle domande di pagamento presentate per ciascuna misura del PSR e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione;
2. aziende facenti parte del campione:
l'erogazione dell'aiuto può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di ammissibilità relativamente a ciascun PSR (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC, e controlli in loco e di condizionalità).

8.1.1 Controlli amministrativi previsti ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno cui è riferita la domanda di pagamento

Ai fini del pagamento del saldo deve essere garantito lo svolgimento di tutti i controlli amministrativi che hanno determinato l'ammissibilità a finanziamento della domanda di sostegno.

Tali controlli comprendono i controlli descritti al paragrafo 5.2, compresi i controlli specifici di misura ed i controlli incrociati nell'ambito del SIGC che è possibile ed appropriato effettuare.

Lo svolgimento di tutti i controlli di cui al presente punto è certificato sul portale SIAN.

8.1.2 Controlli previsti ai fini dell'ammissibilità della domanda di pagamento

Ai fini del pagamento del saldo devono essere eseguiti tutti i controlli amministrativi descritti ai paragrafi 5.2, i controlli in loco e i controlli di condizionalità (paragrafi 5.3 e 5.4), completati i quali si procede al calcolo delle riduzioni ed esclusioni, come descritto al capitolo 6, e alla determinazione dell'importo erogabile.

8.1.3 Controlli specifici di misura per il pagamento del saldo da istruttoria automatizzata

Si applicano i controlli specifici di misura, evidenziati nel Sistema Informativo SIAN mediante specifici indicatori.

Tali controlli amministrativi sono effettuati dall'OP AGEA, nel caso in cui sia possibile la loro automatizzazione nell'ambito del SIGC, o dalla Regione, che ne restituisce all'OP AGEA le risultanze (cosiddette "ITC").

I controlli sono comprensivi di tutte le specifiche verifiche di ricevibilità e ammissibilità previste per le misure.

Viene prodotta apposita Check List di fine istruttoria con l'elencazione di tutti i controlli effettuati che hanno generato il pagamento automatizzato.

Qualora i controlli previsti dalla procedura di istruttoria automatizzata non consentano il pagamento totale della domanda, l'iter procedimentale prevede il completamento dell'istruttoria della domanda secondo la procedura di delega delle attività istruttorie, da parte di AGEA, alla Regione. In tali casi è il funzionario regionale a completare e chiudere l'istruttoria della domanda, notificando ai richiedenti l'esito e la chiusura del procedimento amministrativo.

9 PAGAMENTO DEL SALDO DERIVANTE DA ISTRUTTORIA DELEGATA ALLA REGIONE

Per le domande escluse dall'applicazione del processo di istruttoria automatizzata e per quelle non pagate in tutto o in parte **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, il saldo può essere liquidato solo al termine del procedimento di istruttoria effettuato dalla Regione competente, secondo la procedura di delega delle attività istruttorie, da parte di AGEA, alla Regione.

9.1 Controlli per il pagamento del saldo da istruttoria delegata alla regione

Ai sensi dell'art. 75, paragrafo 2 Reg. (UE) 1306/2013, i pagamenti di cui al paragrafo sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità a cura degli Stati membri a norma dell'articolo 74 (controlli amministrativi e controlli in loco). In particolare:

1. aziende non selezionate a campione:
il pagamento dell'aiuto può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici (inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC) eseguiti sul 100% delle domande di pagamento presentate per ciascuna misura del PSR e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione;
2. aziende facenti parte del campione:

l'erogazione dell'aiuto può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di ammissibilità relativamente a ciascun PSR (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC, e controlli in loco e di condizionalità).

9.1.1 Controlli amministrativi previsti ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno cui è riferita la domanda di pagamento

Ai fini del pagamento del saldo dovrà essere garantito lo svolgimento di tutti i controlli amministrativi che hanno determinato l'ammissibilità a finanziamento della domanda di sostegno.

Tali controlli comprendono i controlli descritti al paragrafo 5.2, compresi i controlli specifici di misura ed i controlli incrociati nell'ambito del SIGC che è possibile ed appropriato effettuare.

Lo svolgimento di tutti i controlli di cui al presente punto è certificato sul portale SIAN.

9.1.2 Controlli previsti ai fini dell'ammissibilità della domanda di pagamento

Ai fini del pagamento del saldo dovranno essere eseguiti tutti i controlli amministrativi descritti ai paragrafi 5.2, i controlli in loco e i controlli di condizionalità (paragrafi 5.3 e 5.4), completati i quali si procede al calcolo delle riduzioni ed esclusioni, come descritto al capitolo 6, e alla determinazione dell'importo erogabile.

9.1.3 Chiusura dell'istruttoria e autorizzazione al pagamento

Una volta completati i controlli di ammissibilità (amministrativi ed in loco) sulle domande di pagamento, la Regione effettua, tramite le funzionalità del SIAN, la chiusura dell'istruttoria e determina l'importo da liquidare. Viene prodotta apposita Check List di fine istruttoria con l'elencazione di tutti i controlli effettuati che hanno generato il pagamento.

Le domande di pagamento, la cui istruttoria sia stata chiusa con esito positivo, possono entrare a far parte dell'elenco di liquidazione regionale, dopo essere state sottoposte alla procedura di autorizzazione. Tale procedura prevede diversi livelli di controllo e viene eseguita dai funzionari istruttori e revisori della Regione e dai responsabili dell'autorizzazione al pagamento (dell'ente periferico e della Regione).

L'iter procedimentale prevede, secondo la procedura di delega delle attività istruttorie, da parte di AGEA alla Regione, la notifica ai richiedenti dell'esito dell'istruttoria e della chiusura del procedimento.

10 ULTERIORI REQUISITI PER IL PAGAMENTO

10.1 Importo minimo erogabile

L'art. 25 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 dispone, in linea generale, che l'importo minimo al di sotto del quale le Amministrazioni pubbliche possono non concedere e non esigere la restituzione è determinato in 12 euro.

Pertanto, non si procede al pagamento per le domande con importi totali spettanti inferiori a 12 euro.

10.2 Certificato antimafia

AGEA, con le Circolari prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018, n. 76178 del 3 ottobre 2019, n. 12575 del 17 febbraio 2020, n. 13057/2020, n.11440 del 18 febbraio 2021 e n. 3166 del 18 gennaio 2022 del Coordinamento, con le Istruzioni Operative n. 3 prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019 e con le Note OP prot. n. 7228 del 29 gennaio 2020, n. 81277 del 30 novembre 2021, n. 3237 del 18 gennaio 2022, n. 3767 del 20 gennaio 2022, n. 32159 del 15 aprile 2022 e n. 33355 del 22 aprile 2022, ha recepito le modifiche normative intervenute in materia di acquisizione della documentazione antimafia.

La nuova disciplina prevede l'obbligo di acquisire le informazioni antimafia nei casi in cui l'importo complessivo concedibile, relativo alla singola domanda presentata, sia superiore a 25.000 euro.

In applicazione dell' articolo 91, comma 1-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, modificato dall'art. 48-bis della Legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, l'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro.

A partire dal 7 gennaio 2016 è divenuta operativa la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.), istituita dall'art. 96 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m. e i. e regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n. 193. Le richieste di documentazione antimafia sono effettuate attraverso la consultazione della predetta banca dati, previo accreditamento al relativo sistema informatico del sistema delle Prefetture.

La procedura vigente prevede che il beneficiario debba inserire nel proprio fascicolo aziendale, anche per il tramite del proprio CAA di rappresentanza, le informazioni richieste dalla procedura SIAN e necessarie alla compilazione della dichiarazione sostitutiva. Tale dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal beneficiario e acquisita nel proprio fascicolo, è propedeutica per la successiva richiesta dell'Informazione antimafia alla BDNA.

Qualora il fascicolo sia di competenza di un altro Organismo Pagatore, lo stesso provvede a inoltrare ad AGEA le informazioni di cui sopra, utilizzando le funzioni di sincronizzazione rese disponibili nell'ambito del SIAN secondo quanto disposto dalla Circolare n. 76178 del 03/10/2019.

La dichiarazione sostitutiva ha validità di sei mesi. A norma dell'art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., il rappresentante legale ha l'obbligo di trasmettere alla Prefettura competente, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione della compagine societaria e/o gestionale dell'impresa, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta variazione. Ha, altresì, l'obbligo di informare AGEA, così che si possa provvedere tempestivamente alla richiesta di una informativa antimafia aggiornata.

Una volta fornita la dichiarazione sostitutiva, il beneficiario, anche per il tramite del proprio CAA e delle funzionalità disponibili sul SIAN, procede all'attivazione della richiesta dell'Informazione antimafia per le domande interessate.

Il mancato inserimento nel SIAN della dichiarazione sostitutiva, dei relativi allegati e dell'attivazione della richiesta, da parte del beneficiario e del CAA, non consente di avviare la procedura di richiesta alla BDNA, con conseguente impossibilità, per l'Organismo Pagatore, di procedere alla liquidazione degli aiuti richiesti.

L'accettazione da parte della BDNA della documentazione e della relativa richiesta è attestata dal rilascio di apposito numero di protocollo fornito dalla BDNA stessa.

L'inserimento incompleto o carente della dichiarazione sostitutiva e dei relativi allegati comporta la mancata accettazione della documentazione da parte della BDNA e l'impossibilità di rilasciare un numero di protocollo, con la conseguente impossibilità da parte dell'OP AGEA di procedere alla liquidazione degli aiuti.

Il beneficiario, anche per il tramite del proprio CAA, ha la possibilità di verificare lo stato della richiesta attraverso la consultazione delle informazioni del fascicolo aziendale.

È responsabilità del beneficiario verificare, anche per il tramite del proprio CAA, il buon esito della richiesta (avvenuta protocollazione) o l'eventuale mancato accoglimento della richiesta con le relative segnalazioni da parte della BDNA. In caso di mancato accoglimento, il beneficiario è tenuto a correggere o integrare tempestivamente la documentazione carente e a sottoporre una nuova richiesta di Informazione antimafia.

Il certificato non è richiesto, ai sensi del citato D.lgs., "per i rapporti fra i soggetti pubblici" (esenzione per Ente pubblico).

10.3 Riferimenti per il pagamento dell'aiuto

Secondo le disposizioni di cui all'Allegato I, par. 2, lettera B) del Reg. UE 907/2014 (che abroga il reg. CE 885/06) e della legge 11 novembre 2005 n. 231, art. 5, comma 5-bis, l'OP AGEA è tenuto a disporre il pagamento dell'aiuto esclusivamente mediante versamento sul conto bancario indicato dal beneficiario e allo stesso intestato.

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

"I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati."

Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 "Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009" chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare obbligatoriamente nell'apposita sezione della domanda il codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se *“un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico (codice IBAN), l’ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall’identificativo unico”*.

La norma ha sancito, all’art. 24, il principio di non responsabilità dell’Istituto di credito; conseguentemente, il beneficiario deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicato nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichi quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall’Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

I controlli sulla domanda prevedono:

- a. che il codice IBAN identificativo del conto bancario sul quale effettuare il versamento dell’aiuto sia indicato;
- b. che il conto bancario sia attivo al momento del versamento del pagamento da parte dell’OP AGEA.

Le verifiche con esito negativo relative ai punti 1 e 2, per cause imputabili esclusivamente al beneficiario richiedente l’aiuto, comportano l’esclusione dall’aiuto per l’impossibilità del versamento degli importi ammessi al pagamento da parte dell’Organismo Pagatore AGEA.

10.4 Procedure di recupero di somme indebitamente percepite

L’OP AGEA, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, ha l’obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari.

In particolare, si ricorda quanto è previsto dall’articolo 7 del Reg. (UE) n. 809/2014 in materia di recupero di importi indebitamente erogati:

- 1. In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l’obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 2.*
- 2. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell’ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti. Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale, ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell’indebito. ... omissis ...*

L’OP AGEA ha definito con apposita Circolare la procedura di registrazione dei debiti (PRD) per l’acquisizione sul portale SIAN dei verbali di contestazione e dei provvedimenti amministrativi per il recupero dei crediti.

Tale procedura, che rientra nelle attività relative alla fase “istruttoria” di competenza delle Regioni, in quanto delegate dall’Organismo Pagatore, consente di regolare il flusso delle informazioni relative alle posizioni debitorie connesse al recupero di indebite percezioni di aiuti già erogati a vario titolo (anticipo, saldo, ecc.). In tal modo, si garantisce la corretta contabilizzazione ai Servizi della Commissione dei recuperi effettuati.

10.5 Compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali INPS

L'art. 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che *“in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'AGEA in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale”*.

I crediti INPS maturati a partire dal 2006 nei confronti degli agricoltori per i quali risulta aperto un fascicolo aziendale vengono registrati nella banca dati debitori dell'OP AGEA.

In caso di concomitanza in capo ad uno stesso soggetto di un debito comunitario e di un debito previdenziale INPS, si dovrà dare prevalenza al debito comunitario, oltre interessi e sanzioni.

11 CONSULTAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il procedimento amministrativo della domanda (presentazione, controlli, istruttoria, pagamento) si svolge interamente sul sistema informativo SIAN.

Conformemente alle disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 e in aderenza alle norme in materia di partecipazione amministrativa di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i., il procedimento amministrativo di competenza di AGEA è impostato in modalità telematica ed informatica attraverso l'alimentazione dei dati e la consultazione dello stato del procedimento effettuabili sul sistema SIAN. Ciò consente al beneficiario di conoscere in tempo reale le decisioni assunte dalla Amministrazione e non implica la necessità di notifiche o di altre attività notiziali, in quanto le decisioni sono in esso contenute e motivate.

Le risultanze di riscontro alla domanda dell'interessato sono costituite dalle evidenze digitali riportate sul sistema SIAN e sono nella diretta disponibilità e conoscenza del beneficiario, ovvero del soggetto cui egli ha conferito speciale incarico ad operare per suo conto, come il CAA. In tal caso, il CAA costituisce il *“tramite conoscitivo”* dello stato e dell'esito del procedimento e fornisce all'interessato ogni informazione e chiarimento al riguardo.

L'impostazione in forma di tele-amministrazione del procedimento di pagamento consente altresì al CAA e, per suo tramite, al beneficiario della domanda di pagamento, di avere esatta cognizione dello stato istruttorio e decisionale: in caso le informazioni non risultino immediatamente disponibili sul SIAN, il CAA, con la diligenza richiesta dal mandato, dovrà rivolgersi all'AGEA.

Per quanto sopra esposto, gli interessati possono esercitare il loro diritto di consultazione del procedimento amministrativo e monitorare lo stato dei pagamenti, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.AGEA.gov.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

12 PARTECIPAZIONE E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni, l'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda pagamento ricevuta, cura la comunicazione di partecipazione e chiusura dello stesso notificando ai richiedenti le non conformità e l'esito della domanda. La notifica di partecipazione e chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o parzialmente positivo può essere effettuata dall'OP AGEA o delegata alle Regioni. Con apposite disposizioni l'OP Agea rende note le modalità di comunicazione e le tempistiche relative alla partecipazione e chiusura del procedimento amministrativo.

Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta – senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

L'Organismo Pagatore AGEA, per la comunicazione di partecipazione e chiusura del procedimento, si avvale anche del portale SIAN quale strumento telematico, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni.

13 ACCESSO AGLI ATTI

Le modalità di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 sono state puntualmente descritte al capitolo 20 delle Istruzioni Operative AGEA n. 11 dell'8 febbraio 2022, e al capitolo 18 delle Istruzioni Operative AGEA n. 15 del 10 febbraio 2022, pubblicate sul sito www.AGEA.gov.it, che si riporta di seguito per pronto riscontro. Si evidenzia inoltre che il beneficiario, all'atto della sottoscrizione della domanda, ha preso atto di tali modalità in materia di accesso agli atti e di richiesta di informazioni relative al procedimento amministrativo.

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90 e s.m.i., l'accesso ai documenti amministrativi, da parte degli interessati, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza dell'azione.

Il procedimento amministrativo della domanda si svolge interamente sul sistema informativo SIAN (presentazione, controlli, istruttoria, pagamento).

Ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. (uso della telematica), per conseguire maggiore efficienza nella propria attività, Agea agisce mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati

I documenti amministrativi accessibili, consultabili sul SIAN, che fanno parte del procedimento della domanda, sono i seguenti:

- Mandato di rappresentanza (per i beneficiari che aderiscono ad un CAA);
- Scheda di validazione del fascicolo aziendale;
- Domanda di sostegno/ pagamento;
- Dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti;
- Check-list delle istruttorie eseguite;
- Eventuali comunicazioni al beneficiario (ad esempio: PEC, Istruzioni Operative, lettere raccomandate, Disposizioni amministrative diffuse attraverso i siti istituzionali, ecc.);
- Informazioni relative ai pagamenti effettuati.

Per quanto sopra esposto, gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dei pagamenti, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.AGEA.gov.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

Di conseguenza l'Organismo Pagatore AGEA non dà corso alle richieste di informazioni e di accesso agli atti riferite ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte, in virtù del sistema informativo messo a disposizione degli stessi che consente di prendere immediata visione ed estrarre copia dei documenti medesimi, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni.

Il beneficiario, all'atto della sottoscrizione della domanda, prende atto di tali modalità in materia di accesso agli atti e di richiesta di informazioni relative al procedimento amministrativo.

14 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

<p>Finalità del trattamento</p>	<p>I dati personali che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - ente pubblico non economico disciplinato dal decreto legislativo n. 74/2018 e ss.mm.ii - richiede o già detiene per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali sono trattati per:</p> <ol style="list-style-type: none"> finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Azienda dell'utente, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze, per la richiesta aiuti, erogazioni, contributi, premi; accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente;
--	---

	<p>e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.</p> <p>In tali casi, la base giuridica che legittima il trattamento è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita l'AGEA, in qualità di Titolare del trattamento.</p> <p>I dati già disponibili sul SIAN saranno inoltre trattati al fine di prevenzione ed individuazione di possibili frodi/irregolarità attraverso analisi di dati estratti a campione sulla base di indicatori di rischio definiti. Il trattamento sarà effettuato tramite l'utilizzo di strumenti che non valutano il comportamento specifico dei beneficiari dei fondi e, in quanto tale, non hanno la funzione di escludere automaticamente i beneficiari dai fondi stessi, ma individuano dei segnali di rischio estremamente preziosi che consentono di aumentare i controlli di gestione, senza fornire alcuna prova di errore, irregolarità o frode.</p> <p>La base giuridica di tale trattamento è costituita dalle normative comunitarie che dispongono l'adozione di misure di lotta alla frode e ad ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell'Unione Europea (ad es. le norme che regolamentano i fondi FEAD, FEAMP, FEAGA, FEASR).</p> <p>Qualora i dati siano necessari per ulteriori finalità, la stessa sarà espressa dall'AGEA in appropriata e separata modulistica, con l'indicazione anche della relativa base giuridica.</p>
<p>Modalità del trattamento</p>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p> <p>I dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi espressamente nominati Responsabili del trattamento dal Titolare.</p>
<p>Durata del trattamento</p>	<p>I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti e, comunque, non oltre il termine di 10 anni dall'ultimo atto o comunicazione inerente al procedimento stesso.</p>
<p>Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali</p>	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR, con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente, devono essere resi consultabili mediante semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti UE 1306/2013 e UE 998/2014 e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione dell'Unione Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Unione. I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. A queste ultime, saranno comunicati, in forma anonima, i dati trattati a rischio frode. Gli stessi dati possono altresì essere</p>

	comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.
Natura del conferimento dei dati personali trattati	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali, reati, documentazione antimafia di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari").</p> <p>Detti dati possono afferire anche ad eventuali conviventi, soci e tutti gli altri soggetti indicati dalla vigente normativa ai fini del rilascio della documentazione antimafia necessaria per l'effettuazione di taluni pagamenti.</p>
Titolarietà del trattamento	<p>Titolare del trattamento è l'AGEA nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia pro-tempore. AGEA è certificata per la sicurezza delle informazioni in base alla norma ISO/IEC 27001:2013.</p> <p>La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.</p> <p>Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.AGEA.gov.it.</p>
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)	<p>AGEA, con Delibera n. 3 del 25 gennaio 2022, ha proceduto a designare il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD), contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: ageaprivacy@agea.gov.it</p>
Responsabili del trattamento	<p>I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "Responsabili".</p> <p>Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento.</p>
Diritti dell'interessato	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ol style="list-style-type: none"> chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; esercitare i diritti di cui sopra mediante l'invio: <ul style="list-style-type: none"> alla casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it di idonea comunicazione, citando: Rif. Privacy, oppure alla casella di posta elettronica ageaprivacy@agea.gov.it di idonea comunicazione sottoscritta dall'interessato con allegata copia del documento di riconoscimento; proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità www.garanteprivacy.it. <p>Laddove i dati personali fossero stati acquisiti previo consenso al trattamento da parte dell'interessato, in quanto non soggetti a dichiarazione obbligatoria, l'interessato stesso potrà</p>

in qualsiasi momento revocarlo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR, ove applicabile. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti Istruzioni Operative vengono pubblicate sul sito www.AGEA.gov.it.

Il Direttore
Federico Steidl